

Norme straordinarie emanate nell'ambito della lotta contro l'epidemia covid-19

Gentili Clienti

Ad integrazione di quanto comunicato precedentemente di seguito aggiornamenti sulle misure prese per far fronte all'emergenza scaturita a seguito dell'epidemia del covid-19.

GERMANIA

Il 16 aprile la regione tedesca di Amburgo ha deciso di prorogare fino al 24 giugno l'applicazione delle deroghe al divieto di guidare la domenica e nei giorni festivi per i veicoli che trasportano merci.

POLONIA

Il ministero delle infrastrutture polacco ha esteso le esenzioni precedentemente concesse dai periodi di guida e di riposo dal 17 aprile al 31 maggio. Le flessibilità si applicano ai conducenti che effettuano trasporti su strada nazionali e internazionali di merci e persone e sono le seguenti: il tempo di guida giornaliero non può superare le 11 ore (deroga all'articolo 6, paragrafo 1); il tempo di guida settimanale non può superare le 60 ore (deroga all'articolo 6, paragrafo 2); il tempo di guida totale durante le due settimane successive non può superare 96 ore (deroga all'articolo 6, paragrafo 3); dopo un periodo di guida di cinque ore e mezza, il conducente ha diritto a una pausa continua di almeno quarantacinque minuti (deroga all'articolo 7); se un conducente fa questa scelta, può anche utilizzare il normale tempo di riposo settimanale nel veicolo, a condizione che abbia un numero sufficiente di posti letto per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo (deroga alla Articolo 8, paragrafo 8). Deroghe temporanee all'applicazione delle disposizioni si applicano ai conducenti impegnati nel trasporto di merci su strada.

LUSSEMBURGO

Il 16 aprile, il ministro lussemburghese della mobilità ha deciso di applicare eccezioni alle norme relative ai tempi di guida e di riposo.

Le nuove regole si applicano dal 18 aprile al 31 maggio compresi e sono le seguenti:

- Art. 6.1: aumento del tempo di guida giornaliero massimo da 9 ore a 11 ore, massimo tre volte a settimana
- Art. 6.3: aumento del tempo di guida quindicinale da 90 a 96 ore
- Art. 8.6: Rinvio di un periodo di riposo settimanale da sei a sette periodi di 24 ore, con obbligo di compensazione durante la settimana successiva
- Art. 8.8: possibilità per il conducente di effettuare il normale riposo settimanale nel veicolo, a condizione che quest'ultimo disponga di adeguati posti letto per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo

* * *

Sarà nostra cura aggiornarVi non appena avremo ulteriori novità.

Rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti.

IMT SA

Alessandra GALARA'

Responsabile Servizio Legale

legal2@inter-money-transfer.com